

**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA
DELLE ENTRATE COMUNALI AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI DA 102 A 110,
DELLA LEGGE 30/12/2025, N. 199**



COMUNE DI MASCALI

(Città Metropolitana di Catania)

REGOLAMENTO

**PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE
ENTRATE COMUNALI AI SENSI DELL'ART. 1,
COMMI DA 102 A 110, DELLA L. 30/12/2025, N. 199**

I N D I C E

- Art. 1 – Oggetto del Regolamento
- Art. 2 – Definizione agevolata delle ingiunzioni e degli accertamenti esecutivi
- Art. 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata
- Art. 4 – Effetti della definizione agevolata
- Art. 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione
- Art. 6 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore
- Art. 7 – Procedure cautelari ed esecutive in corso
- Art. 8 – Rinuncia al contenzioso pendente
- Art. 9 – Regolarizzazione omessi versamenti e dichiarazioni
- Art. 10 – Entrata in vigore

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare riconosciuta al Comune dall'articolo 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali di natura tributaria e patrimoniale, non riscosse a seguito di provvedimenti di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché la regolarizzazione degli omessi adempimenti dichiarativi di versamento, alla data del 1° gennaio 2026, relativi alla TARI (Tassa sui rifiuti), di cui all'articolo 1, comma 639 e seguenti, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, all'IMU (Imposta municipale propria), di cui all'articolo 1, comma 738 e seguenti, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, (CUP) Canone Unico Patrimoniale, nonché degli omessi versamenti del canone idrico di cui al D.lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Sono comprese nella definizione agevolata le sanzioni amministrative, comprese quelle delle violazioni del codice della strada di cui al D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
3. Restano escluse le ulteriori entrate, sia tributarie che patrimoniali, nonché i carichi affidati o trasmessi alla sola Agenzia delle Entrate-Riscossione.

ART. 2

DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI E DEGLI ACCERTAMENTI ESECUTIVI

1. I debiti risultanti da ingiunzioni di pagamento e da accertamenti esecutivi relativi ad entrate comunali, tributarie e patrimoniali, possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di sorta capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti.
2. Ai fini della definizione agevolata il debito deve risultare da una o ambedue le seguenti fattispecie:
 - a) un ingiunzione di pagamento emessa entro il 31 dicembre 2025;
 - b) un accertamento esecutivo emesso entro il 31 dicembre 2025;
 - c) un accertamento emesso entro il 31 dicembre 2023 per quanto riguarda esclusivamente il canone idrico.
3. Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della Strada, di cui al D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora, alle maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della L. 24 novembre 1981, n. 689, e alle somme maturate a titolo di oneri della riscossione.
4. La definizione agevolata prevista nel presente articolo può riguardare tutti i debiti certi, liquidi ed esigibili risultanti dalla posizione debitoria del richiedente.
5. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti.

ART. 3

DICHIARAZIONE DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore manifesta al Comune o al Concessionario la sua volontà di avvalersene, presentando, successivamente alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento sul sito internet istituzionale dell'Ente, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che il Comune mette a disposizione sul proprio sito internet, o presso gli uffici tributari, nel termine di dieci giorni dall'approvazione del presente regolamento.
2. Ai fini della definizione agevolata di cui all'articolo 2, il debitore presenta al Comune entro il **30 giugno 2026** apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso Comune mette a disposizione sul proprio sito internet o presso gli uffici tributari. In tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il

pagamento.

3. L'istanza è presentata al Comune anche in caso di debiti affidati in riscossione coattiva alle Società incaricate ai sensi dell'articolo 52, comma 2, lettera b) del D.lgs. n. 446/1997.
4. Il Comune di Mascali, su dichiarazione del debitore da presentarsi entro il 30/06/2026, comunica, entro 30 gg. dal ricevimento della dichiarazione, l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, e concorda le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, nonché l'eventuale rinuncia nei successivi 30 gg., attenendosi ai seguenti criteri:
 - a) versamento in unica soluzione: entro il **15 settembre 2026**;
 - b) in alternativa il versamento dilazionato secondo il seguente schema:
 - fino a euro **100,00** nessuna rateizzazione;
 - da euro **100,01** a euro **500,00** fino a quattro rate mensili;
 - da euro **500,01** a euro **3.000,00** da cinque a dodici rate mensili;
 - da euro **3.000,01** a euro **6.000,00** da tredici a ventiquattro rate mensili;
 - da euro **6.000,01** a euro **20.000,00** da venticinque a trentasei rate mensili;
 - da oltre **20.000,01** da trentasette a quarantotto rate mensili;
5. Le fasce di rateazione di cui al precedente comma 4 sono derogabili, sulla base di documentazione che comprovi la temporanea situazione di obiettiva difficoltà, ovvero:
 - crisi aziendale di carattere transitorio (stato di crisi temporaneo, spesso comprovato da cali di fatturato);
 - stato di salute (problemi personali o di familiari appartenenti allo stesso nucleo familiare che impediscono la normale attività lavorativa);
 - eventi impreveduti (calamità naturali, incendi, o situazioni di forza maggiore che rendono inagibili sedi di lavoro o abitazioni);
 - cessazione rapporto di lavoro (perdita del posto di lavoro dipendente);nel limite massimo di ulteriori **n. 6 rate** consentito per le fasce a partire da Euro 500,01.
6. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi nella misura vigente del tasso legale maggiorato di **2 punti**.
7. Con la comunicazione di cui al comma 4, il Comune o il Concessionario indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale e parziale.
8. Solo in caso di documentata impossibilità a presentarsi presso gli uffici, le cui motivazioni devono risultare dalla dichiarazione di cui al comma 1 del presente articolo, il Comune provvederà al riscontro telematico, ovvero mediante collegamento da remoto a altra modalità concordata con il debitore, nei termini di cui al precedente comma 2.

ART. 4

EFFETTI DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

1. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente concessa ancora in essere.
2. **In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a trenta giorni rispetto alla scadenza stabilita**, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, il debitore decade dal beneficio della definizione agevolata. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti (restano dovute le sanzioni e gli interessi nelle misure originariamente dovute secondo gli atti oggetto di definizione), i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto ai fini del calcolo dell'importo complessivamente dovuto con ripresa delle

azioni di recupero/coattivo.

ART. 5

DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI IMPORTI OGGETTO DI RATEIZZAZIONE

1. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune o dal concessionario della riscossione coattiva, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento ed agli accertamenti esecutivi di cui all'articolo 2, comma 2. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 3, comma 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.
2. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.

ART. 6

DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI IMPORTI INCLUSI IN ACCORDI O PIANI DEL CONSUMATORE

1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, anche i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della Legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni II e III, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

ART. 7

PROCEDURE CAUTELARI ED ESECUTIVE IN CORSO

1. Il Comune o il concessionario dei ruoli coattivi, relativamente ai debiti definibili, dopo la presentazione della domanda di cui all'articolo 3, comma 1, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione suddetta, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo. Le procedure cautelari ed esecutive saranno avviate o riattivate nel caso in cui il debitore non sia in regola con il pagamento dell'unica rata o delle singole rate accordate.

ART. 8

RINUNCIA AL CONTENZIOSO PENDENTE

1. Nella dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, il debitore indica in modo esaustivo l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. *Il debitore deposita istanza di rinuncia al contenzioso ai sensi dell'articolo 42 del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e dal 1° gennaio 2026, ai sensi dell'articolo 93 del D.lgs. 14 novembre 2024, n. 175, nei trenta giorni successivi alla scadenza del pagamento della prima o unica rata, allegando la relativa quietanza di pagamento.* La dichiarazione di volersi avvalere del beneficio della definizione agevolata, allegata all'istanza di rinuncia al ricorso, produce l'effetto di accettazione da parte del Comune, della rinuncia al ricorso ed accordo tra le parti per la compensazione delle spese di lite. La mancata indicazione delle procedure pendenti comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai carichi coinvolti.
2. Nell'ipotesi in cui l'impugnazione sia stata proposta dal Comune, con la presentazione della suddetta dichiarazione il debitore si

impegna ad accettare, con compensazione delle spese di lite, l'atto di rinuncia che sarà depositato dal Comune, allegando la quietanza di pagamento della prima o unica rata.

3. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia al ricorso da parte del debitore, nei termini di cui al comma 1, ovvero la mancata accettazione della rinuncia nelle forme previste dalla normativa processuale, determina l'inefficacia della definizione agevolata limitatamente ai debiti oggetto del contenzioso ed i versamenti effettuati restano acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.
4. La presentazione dell'istanza di adesione per debiti oggetto di controversie pendenti non determina la sospensione automatica del processo; il contribuente può chiedere la sospensione del processo ai sensi dell'articolo 88 del D.lgs. 175/2024 (ex art. 39 del D.lgs. 546/1992) nei casi e con le modalità previste dalla normativa vigente;
5. Ai fini della sospensione del giudizio il debitore può depositare presso l'Organo giurisdizionale competente, copia dell'istanza di adesione e della documentazione attestante i pagamenti effettuati. Il perfezionamento della definizione comporta l'obbligo per il contribuente di depositare l'atto di rinuncia al ricorso ai fini dell'estinzione del giudizio. Il perfezionamento della definizione determina l'estinzione del giudizio a seguito della denuncia al ricorso, nei termini previsti dalla normativa processuale vigente. Il Comune, verificato l'integrale pagamento delle somme dovute, rilascia attestazione di regolarità ai fini dell'estinzione del giudizio. Per le spese di lite le parti possono concordare di volta in volta la compensazione totale o parziale, nel rispetto delle norme derogabili in materia di rinuncia alla lite ed estinzione del giudizio. Restano a carico delle parti che le hanno anticipate le spese vive (comprese spese di notifica e contributo unificato).

ART. 9

REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI E DICHIARAZIONI

1. È ammessa, altresì, la definizione agevolata:
 - a) degli omessi adempimenti dichiarativi e di versamento, alla data del 31 dicembre 2025, relativi alla TARI (Tassa sui Rifiuti), di cui all'articolo 1, comma 639 e seguenti della L. 27 dicembre 2013, n. 147;
 - b) degli omessi adempimenti dichiarativi e di versamento, alla data del 31 dicembre 2025, relativi all'IMU (Imposta municipale propria), di cui all'articolo 1, comma 738 e seguenti della L. 27 dicembre 2019, n. 160;
 - c) degli omessi versamenti, alla data del 31 dicembre 2023, del canone idrico di cui al D.lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e ss.mm. ii..
2. La definizione agevolata di cui al presente articolo, si manifesta e si perfeziona con il pagamento del dovuto a titolo di tributo, con esclusione di sanzioni ed interessi, nei termini di cui al precedente articolo 3, comma 2.

ART. 10

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, entra in vigore ed acquista efficacia con la pubblicazione nel sito istituzionale dell'ente ai sensi dell'articolo 1, comma 108 della Legge di Bilancio 2026.